Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016

	n. 2016/1700 del 11/01/2016
CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)	
DELL'INSUBRIA E L'ENTE LA VILLA SRL DI FIRENZE, GESTORE DELLA	
RSA FOSCOLO DI GUANZATE (CO), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI	
SOCIO SANITARIE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI	
CEREBROLESIONI ACQUISITE POST TRAUMATICHE O DA GRAVI	
MALATTIE NEUROLOGICHE EVOLUTIVE NON RICONDUCIBILI ALLO	
STATO VEGETATIVO E CHE NON CONSENTANO APPROPRIATA	
ASSISTENZA DOMICILIARE.	
PREMESSO CHE:	
• con Deliberazione n. 371 del 06/08/2020, l'ATS dell'Insubria ha stabilito di	
proseguire la sperimentazione in essere, al fine di garantire ai pazienti affetti da	
gravi patologie degenerative o post traumatiche a carico del sistema nervoso o	
motorio che non consentono appropriata assistenza domiciliare, ricoverati presso	
le Residenze Sanitario Assistenziali di cui all'allegato 1 di detta deliberazione,	
l'assistenza e la relativa remunerazione su posto letto ordinario e tariffa di €.	
135,00/die, fermo restando la quota a carico della famiglia e/o dei Comuni;	
• tra gli obiettivi prioritari nell'ambito della tutela degli anziani e dei disabili,	
ricompresi nella D.G.R. n. 6220 del 19 dicembre 2007, vi è quello di dare	
continuità e sviluppo di servizi ed interventi ad alta integrazione sanitaria per	
persone affette da patologie quali: gravi cerebrolesioni acquisite post	
traumatiche o da malattie neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono	
riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da altre gravi patologie emergenti;	
• che la Struttura socio-sanitaria integrata accreditata RSA Foscolo di Guanzate si	
è resa disponibile a continuare a fornire la necessaria assistenza ai pazienti affetti	
dalle patologie sopra richiamate, anche di età inferiore ai 65 anni, per i pazienti	

di cui all'allegato 1 al presente provvedimento;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
 Tra	
 L'Agenzia della Tutela della Salute dell'Insubria, con sede in Varese – Via Ottorino	
Rossi n. 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03510140126 – legalmente	
 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Lucas Maria Gutierrez	
 E	
L'Ente La Villa srl - Codice Fiscale e P. IVA 05849560486 – con sede in Firenze -	
Via Benedetto da Foiano, 14, gestore della struttura RSA Foscolo di Guanzate, Via	
 San Lorenzo, 10, Legalmente Rappresentato dalla Dott.ssa Simona Palazzoli	
 SI CONVIENE QUANTO SEGUE:	
 ARTICOLO 1 - La struttura	
 La Struttura mette a disposizione i propri locali, idonei a tal fine, per l'assistenza e la	
 cura di pazienti residenti nel territorio della ATS dell'Insubria, anche di età inferiore	
 ai 65 anni, già individuati con deliberazione ex ASL di Como n. 641 del 29.12.2009	
 come confermato da ultimo con deliberazione dell'ATS dell'Insubria n. 371 del	
 06/08/2020	
ARTICOLO 2 – Personale	
Oltre al personale addetto ai servizi generali, la struttura individua e incarica un	
medico con funzione di responsabile sanitario dell'unità e assicura l'assistenza	
infermieristica a copertura delle 24 ore nella medesima unità.	
La struttura si impegna e attesta di essere in grado di garantire sempre in forma	
 esclusivamente dedicata ed in funzione delle condizioni del paziente:	
- l'assistenza medica tale da assicurare almeno 60 minuti/settimana/ paziente e la	
reperibilità nelle 24 ore in caso di bisogno;	

 - l'assistenza infermieristica e riabilitativa per almeno 750 minuti / settimana /	
 paziente;	
 - l'assistenza di personale qualificato (A.S.A., O.S.S., O.T.A.) tale da assicurare	
almeno 750 minuti/settimana/paziente;	
 - l'assistenza psicologica e l'assistenza sociale per i familiari dei pazienti.	
 ARTICOLO 3 – Requisiti strutturali e gestionali	
 La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali	
 definiti negli articoli precedenti. L'ATS dell'Insubria si riserva altresì il diritto di	
 compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli	
 inerenti il mantenimento dei predetti requisiti.	
ARTICOLO 4 – Le prestazioni	
 La Struttura garantisce ai pazienti le prestazioni di assistenza finalizzate al	
 mantenimento delle funzioni vitali, alla prevenzione e cura delle patologie	
 subentranti, nonché le prestazioni di carattere medico, infermieristico, psicologico e	
 sociale occorrenti in relazione alla specifica condizione patologica del paziente, ivi	
 comprese le prestazioni volte a favorire il recupero dell'integrità delle funzioni	
 venute meno a seguito dell'evento e/o patologia che ha determinato il ricovero e	
 comunque secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGR	
 19.12.2007 n. 6220 e s.m.i.	
 La struttura eroga altresì i farmaci generici occorrenti, mentre per quanto riguarda	
 l'assistenza protesica si rimanda alla normativa vigente.	
ARTICOLO 5 – I pazienti	
I pazienti accolti nella struttura, ai sensi dell'art. 1 del presente contratto, sono quelli	
affetti da gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie neurologiche	
evolutive, le cui condizioni non sono riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da	

altre gravi patologie emergenti che non consentono appropriata assistenza	
domiciliare, riportati nell'allegato 1 della deliberazione n. 371 del 06/08/2020 del	
Direttore Generale dell'ATS Insubria.	
ARTICOLO 6 – Corrispettivi economici	
La struttura esporrà per ogni giornata effettiva di degenza la retta giornaliera pro	
capite di € 135,00.= (comprensiva di IVA, della quota relativa alla valenza sanitaria a	
carico dell'ATS, e della quota socio assistenziale a carico del paziente/Comune di	
residenza) a fronte di un impegno settimanale di assistenza come indicato all'art. 2.	
La quota sanitaria è stata indicata nella deliberazione dell'ATS n. 371 del	
06/08/2020. La quota a valenza sanitaria si intende comprensiva del contributo	
giornaliero forfettario SOSIA/SIDI a carico del F.S.R., pertanto, qualsivoglia	
ulteriore eventuale prestazione erogata dalla struttura non potrà, in ogni caso, essere	
posta economicamente a carico dell'ATS.	
La struttura dovrà regolarmente emettere fattura elettronica, precisando di non	
richiedere somme, né ai famigliari né ad altri soggetti terzi, per le medesime	
prestazioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione.	
ARTICOLO 7 - Inadempienze	
Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto alla	
struttura da parte dell'ATS dell'Insubria, con la fissazione del termine perché le	
stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'ATS dell'Insubria	
ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione.	
ARTICOLO 8 - Obblighi informativi e di comportamento	
L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi	
di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei	
precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e	

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016 Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 E S.M.I., LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017). L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento. L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente. ARTICOLO 9 - Tutela dei dati personali Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni: utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi

	ormativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole	
final	llità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;	
• assu	umere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori,	
ogni	i responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o	
docu	umento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano,	
com	nunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a	
Terz	zi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle	
attiv	vità oggetto del presente contratto;	
• otter	emperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
rifer	rimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37),	
all'a	adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli	
ader	mpimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità	
di C	Controllo (art. 33).	
• assid	curarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la	
revi	sione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente	
segr	nalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del	
Reg	golamento UE;	
• rispe	ettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle	
misu	ure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che	
le m	nisure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i	
risch	hi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso	
non	autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
alle	finalità della raccolta.	
L'Ente inolt	tre:	
• racc	coglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	

normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso	
mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta	
l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il	
trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il	
consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o	
le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato	
 per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS	
Insubria;	
 prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto 	
del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce	
l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento	
UE;	
ARTICOLO 10 – Validità e Clausola Risolutiva espressa	
La presente convenzione ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2020 –	
31.12.2020, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo	
approvato con DGR 29 dicembre 1999, n.VI/47508. Le parti danno espressamente	
atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata, integrata,	
per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia	
nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti	
amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso.	
 Costituisce causa risolutiva della convenzione il venir meno di tutti i requisiti	
 previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.	
ARTICOLO 11 – Norma conclusiva	
 Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni	
 nazionali e regionali vigenti in materia, precisando che la presente integrazione sarà	

 sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore	
 delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro	
 modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da	
 parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza,	
 da parte di Regione Lombardia.	
 In tal senso, conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile	
qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto	
erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico-economico.	
Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene	
sottoscritto con firma digitale.	
Varese, 02 settembre 2020	
Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	
Il Direttore Generale	
Dott. Lucas Maria Gutierrez	
=.=.=.=	
Per l'Ente Gestore	
La Villa srl	
Il Legale Rappresentante	
Dott.ssa Simona Palazzoli	
ARTICOLO 12 - Approvazione specifica	
A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto	
e di approvare integralmente le clausole contenute nella presente convenzione e nei	
documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 2	
art. 3, art. 4, art. 6, art.7,art. 8, art. 9, art. 10 nonché tutte le disposizioni di cui	
all'epigrafata premessa.	

	Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016	
Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria		
 Il Direttore Generale		
 Dott. Lucas Maria Gutierrez		
 =,=,=,=		
Per l'Ente Gestore		
 La Villa srl		
Il Legale Rappresentante		
Dott.ssa Simona Palazzoli		